

ciali, le sostituzioni e le trasformazioni.

2°) Fermo restando la base del 2% del premio incrementi incassi il cui computo seguirà le norme e le modalità fissate con la circolare N. 353 del 2 aprile 1927.

Tale base sarà portata al 3%, al 10%, al 11% qualora la percentuale di conservazione dei contratti acquisiti e perfezionati nel precedente esercizio 1930 raggiunga alla fine del corrente anno rispettivamente l'80%, l'82%, l'84%.

Tale norma non è applicabile alla produzione popolare, per la quale il premio rimane confermato nella misura costante dell'8%.

Rimane invariata la condizione per cui la settima parte dei premi complessivamente liquidati alle singole Agenzie Generali, compresa la cifra di sopra provvigione sull'incremento incassi, deve essere assegnata e suddivisa - previ specifici accordi da prendersi con i signori Affettatori preposti alle Circoscrizioni - tra i dipendenti collaboratori, facenti parte della nostra organizzazione, i quali si